REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

Parte III

Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati dagli iscritti all'EPPI

Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007 del 01.12.2014

ART. 1 - Oggetto

L'Eppi può erogare contributi in conto interessi a favore degli iscritti ammessi all'accesso a prestiti chirografari finalizzati esclusivamente all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili destinati all'esercizio dell'attività professionale, o per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato come studio professionale.

ART. 2 - Beneficiari del contributo

Possono essere beneficiari del contributo gli iscritti contribuenti all'EPPI.

Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo fosse presentata successivamente all'erogazione del prestito chirografario, il contributo sarà determinato in ragione del capitale residuo al 1º giorno de l mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 3 - Condizioni di ammissibilità

L'erogazione è concessa su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché il richiedente possa far valere con l'Ente un'anzianità contributiva pari ad almeno un triennio con un reddito imponibile ai fini IRPEF medio nell'ultimo triennio inferiore a 60.000,00 euro e risultino regolarmente versate ed accreditate in suo favore un pari numero di annualità intere consecutive.

Il contributo è dovuto nell'ipotesi in cui la posizione documentale dell'iscritto sia regolare e la posizione contributiva sia tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e tempo per tempo vigenti.

ART. 4 - Misura del contributo

Il contributo in conto interessi è determinato in ragione del tasso di interesse fisso del 3% annuo applicato al capitale finanziato, nei limiti di cui al comma successivo.

La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all'importo minore tra quello del prestito effettivamente stipulato dall'iscritto e 50.000,00 euro.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del prestito e cinque anni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

ART. 5 – Delibera del Consiglio d'Amministrazione e graduatoria delle domande

L'erogazione del contributo avviene previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sull'ammissibilità ed accettazione della domanda. In quella sede il Consiglio procederà, contestualmente, a stilare la graduatoria delle domande pervenute.

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà entro il 31 luglio di ciascun anno sull'accoglimento delle domande pervenute sino al 30 giugno, e nella prima seduta utile del nuovo anno per le domande pervenute sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino l'erogazione di contributi in conto interessi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 50 per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell'immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze sindacali o autorizzazioni;
- b) Punti 50 per acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che limitano il normale esercizio dell'attività professionale al soggetto riconosciuto diversamente abile o interessato da una menomazione da infortunio.
- c) Punti 20 per stato di invalidità riconosciuto, non cumulabili con il punto b);
- d) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- e) Punti 10 per ogni familiare a carico;
- f) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

ART. 6 – Pagamento del contributo. Ricorso avverso la delibera del Consiglio d'Amministrazione

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio d'Amministrazione, di cui al precedente articolo 5, l'Ente comunicherà ai richiedenti l'esito della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Ente.

L'Ente pubblicherà la graduatoria sul proprio sito.

L'accettazione del ricorso da parte dell'EPPI comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per l'anno successivo nella posta in bilancio preventivo. La richiesta di prestito può essere annullata dal richiedente prima dell'erogazione da parte dell'EPPI.

ART. 7 – Compatibilità con altri benefici assistenziali

L'erogazione del contributo è cumulabile con il riconoscimento di benefici assistenziali di cui ai Regolamenti parti I, IV, V, VI e VII.

ART. 8 – Sospensione e revoca del contributo

L'inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio, ferma restando la soglia di comporto del debito complessivo entro la quale viene comunque rilasciato il DURC. L'Ente, in tale ipotesi, comunicherà, limitatamente alla prima inadempienza, all'iscritto tramite raccomandata A.R., o altri strumenti aventi lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, evidenziando che in difetto il beneficio verrà revocato.

Il venir meno delle condizioni di iscrivibilità all'EPPI determina la decadenza immediata del beneficio.

ART. 9 - Fondo stanziato

Per provvedere all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico importo a valere sul fondo di cui all'articolo 19 dello Statuto.

L'importo complessivamente stanziato per i Regolamenti parti I, II e III, non può comunque eccedere la misura del 5% del gettito del contributo integrativo stimato per lo stesso anno.

Gli importi ammessi a contributo non possono complessivamente in ogni caso superare il limite dello

stanziamento annuo.

Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente revocati ai sensi dell'articolo 8.

Ai fini dell'utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili ai sensi dell'articolo 4.